DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 9/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2011 del 2 dicembre 2011 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 [2].

(3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

1) al punto 54zzzb [regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32008 R 0282**: Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008 (GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9).»;

2) Dopo il punto 55 [regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione] è inserito quanto segue:

«56. **32008 R 0282**: Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 (GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

la lettera d) del paragrafo 4 del protocollo 1 dell'accordo non si applica all'articolo 6 del regolamento.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 282/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE
Il presidente f.f.
Gianluca GRIPPA

[1] GU L 76 del 15.3.2012, pag. 12.
[2] GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.